

elettorale

22/03/2004

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali

12/02/2004

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Tempistica delle procedure elettorali

24/07/2003

CCNQ di rinnovo del CCNQ su arbitrato e conciliazione stipulato il 23 gennaio 2001

07/07/2003

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola. Tempistica delle procedure elettorali

17/04/2003

Protocollo di intesa per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico di cui all'art. 43 del d.lgs. 165/2001

Si rappresenta di seguito la situazione di comparti ed aree contrattuali, tramite alcune tabelle.

Contratti collettivi ancora in itinere (al settembre 2006)

COMPARTI (personale non dirigente)	CONTRATTI	ITER
Segretari comunali e provinciali	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici I (2002/2003) e II (2004/2005)	Emanato l'atto di indirizzo dell'11-7-06

AREE DIRIGENZA	CONTRATTO	ITER
Area II (Regioni ed autonomie locali)	CCNL per il II biennio economico (2004/2005)	atto di indirizzo del comitato di settore inviato all'Aran il 22 settembre 06
Area VII (Università, Ricerca)	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici I (2002/2003) e II (2004/2005)	in attesa dell'atto di indirizzo da parte del comitato di settore

Contratti sottoscritti in via definitiva

COMPARTI (personale non dirigente)	CONTRATTI	Data di sottoscrizione
Scuola	CCNL per il II biennio economico 2004/2005	Sottoscrizione definitiva il 7-12- 2005 (II biennio)
	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	Sottoscrizione definitiva il 24-7- 2003 (quadriennio e I biennio)
Ministeri	CCNL per il II biennio economico	Sottoscrizione

	2004/2005 <
--	--

	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	2006 (II biennio) Sottoscrizione definitiva il 7-5-2004 (quadriennio e I biennio)
Agenzie fiscali	CCNL per il II biennio economico 2004/2005	Sottoscrizione definitiva il 8-6-2006 (II biennio)
	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	Sottoscrizione definitiva il 28-5-2004 (quadriennio e I biennio)
Regioni ed autonomie locali	CCNL per il II biennio economico 2004/2005	Sottoscrizione definitiva il 9-5-2006 (II biennio)
	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	Sottoscrizione definitiva il 22-1-2004 (quadriennio e I biennio)
Sanità	CCNL per il II biennio economico 2004/2005	Sottoscrizione definitiva il 5-6-2006 (II biennio)
	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	Sottoscrizione definitiva il 19-4-2004 (quadriennio e I biennio)

		biennio)
Aziende ad ordinamento autonomo	CCNL per il II biennio economico 2004/2005	Sottoscrizione definitiva il 21-4-2006 (coda contrattuale per adeguamenti retributivi del II biennio)
		Sottoscrizione definitiva il 7-12-2005 (II biennio)
	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	Sottoscrizione definitiva IL 26-5-2004 (quadriennio e I biennio)
Accademie e conservatori (AFAM)	CCNL per il II biennio economico 2004/2005	Sottoscrizione definitiva il 11-4-2006 (II biennio)
	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	Sottoscrizione definitiva il 16-2-2005 (quadriennio e I biennio)
Enti pubblici non economici	CCNL per il II biennio economico 2004/2005	Sottoscrizione definitiva il 8-5-2006 (II biennio)

	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	Sottoscrizione definitiva il 28-11-2003 (quadriennio e I biennio)
--	--	--

AREE DIRIGENZA	CONTRATTO	Data di sottoscrizione
Area I (Ministeri ed Aziende autonome)	CCNL 2002-2005 e relativi bienni economici 2002-03 e 2004-05	Sottoscrizione definitiva il 21-4-06 (quadriennio e relativi bienni)
Area II (Regioni ed autonomie locali)	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	Sottoscrizione definitiva il 22-2-2006 (quadriennio e relativi bienni)
Area III e IV (dirigenza sanitaria, medica e veterinaria)	CCNL per il II biennio economico 2004/2005 CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003	Sottoscrizione definitiva il 6-7-2006 (II biennio) Sottoscrizione definitiva il 3-11-2005 (quadriennio e I biennio)

Area V (Scuola ed AFAM)	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici I (2002/2003) e II (2004/2005)	Sottoscrizione definitiva il 11-4-2006 (quadriennio e relativi bienni)
Area VI (Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici)	CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici I (2002/2003) e II (2004/2005)	Sottoscrizione definitiva il 1-8-2006 (quadriennio e relativi bienni)
Area VIII (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	CCNL 2002-2005 e relativi bienni economici 2002-03 e 2004-05	Sottoscrizione definitiva il 13-4-06 (quadriennio e relativi bienni)

4.15 I procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico

Il quadro generale

In deroga alle generali disposizioni normative del d. lgs. n.165/2001, alcune categorie di personale puntualmente indicate - Forze di polizia e Forze armate, carriera diplomatica, prefettizia e, a partire dal 2006, Vigili del fuoco e dirigenti penitenziari - non sono sottoposte alla contrattazione collettiva di tipo privatistico svolta dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali, ma, per espressa previsione, "rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti" (articolo 3 cit. d. lgs. 165/2001).

In sintesi, con riguardo alla fonte di produzione della disciplina sul rapporto di lavoro, tali categorie ricadono nei "**procedimenti negoziali**", all'esito dei quali viene emanato un decreto del Presidente della Repubblica, che recepisce il contenuto di accordi sindacali e di concertazione con le rappresentanze interessate.

Le trattative per la definizione degli accordi sindacali e di concertazione, poi recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica, si svolgono presso il Dipartimento della Funzione Pubblica tra la **delegazione di parte pubblica, - composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede**, e dagli altri Ministri interessati o Sottosegretari

delegati - e le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in base ai criteri vigenti nel pubblico impiego per l'accertamento della rappresentatività (dato associativo; dato elettorale).

Per le Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militari (Carabinieri, Guardia di finanza), ai procedimenti negoziali intervengono le rappresentanze militari del personale (COCER).

I DPR emanati, per ciascuna categoria di personale, a conclusione del procedimento negoziale disciplinano le materie espressamente indicate dalle disposizioni di legge di riferimento, tra le quali, in particolare, il trattamento economico fondamentale ed accessorio.

Con interventi adottati nel periodo compreso tra la fine del 2004 e l'avvio del 2006, il legislatore ha incluso nel personale "ad ordinamento pubblicistico" anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e la carriera dirigenziale penitenziaria.

Per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, **la legge 30 settembre 2004, n. 252** e il relativo **d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217**, dispongono l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo ambito di due procedimenti negoziali, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica e l'altro per il restante personale. È, inoltre, stabilito un nuovo ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnologiche, amministrative e contabili, anche attraverso l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti.

Per i dirigenti penitenziari, **la legge 27 luglio 2005, n. 154** e il **d. lgs. 15 febbraio 2006, n. 63**, recante l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate, riconoscono il relativo rapporto di lavoro come rapporto di diritto pubblico.

Per queste categorie di personale, per l'innanzi sottoposte al diverso regime di contrattazione collettiva privatistica tra l'ARAN e i sindacati, la tornata contrattuale 2006 – 2007 si presenta particolarmente delicata, in primo luogo per il mutamento della sede e per la diversa composizione delle delegazioni, di parte pubblica e di parte sindacale, chiamate a definire il contenuto dell'accordo e del DPR di recepimento. Saranno, inoltre, numerosi i nodi normativi da sciogliere e le soluzioni da individuare in relazione agli aspetti problematici determinati dal passaggio dal vecchio regime privatistico alla nuova disciplina.

L'attività svolta nel biennio economico 2004 – 2005

Con riguardo all'attività svolta nel corso del 2005, appare indispensabile, per la stessa struttura dei procedimenti negoziali che, analogamente a quanto accade per il personale pubblico contrattualizzato, si articolano in quadrienni normativi e in bienni economici, fare riferimento all'intero arco temporale del biennio economico 2004 – 2005, che è il secondo della tornata contrattuale 2002 – 2005.

Comparto Difesa e Sicurezza

Occorre premettere che il **d. lgs. 30 maggio 2003, n. 193**, emanato su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica in attuazione della legge di delega 29 marzo 2001, n. 86, al fine di operare una razionalizzazione della struttura retributiva del personale in questione, ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il precedente sistema dei livelli retributivi - con i correlati scatti gerarchici, scatti aggiuntivi ed emolumenti pensionabili - con un sistema stipendiale semplificato, basato su parametri corrispondenti alle qualifiche o ai gradi delle Forze di polizia e delle Forze armate.

L'introduzione del sistema dei parametri comprende anche il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale, analogamente a quanto previsto per il personale di altri comparti del pubblico impiego.

Gli accordi sindacali e di concertazione per il biennio economico 2004 - 2005, recepiti nei **DDPR** del 5 novembre 2004 **n. 301** per le Forze di Polizia e **n. 302** per le Forze Armate, hanno definito gli incrementi contrattuali biennali in coerenza con tale nuovo sistema di parametri stipendiali, assicurando, con le risorse stanziare dalla legge finanziaria per il 2004 (articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), alle retribuzioni medie un incremento pari, a regime, al 4,75 %, con un beneficio mensile medio *pro capite* di euro 111.

Nel maggio del 2005, la vertenza aperta dai dipendenti pubblici sulla disponibilità complessiva delle risorse finanziarie da destinare al rinnovo contrattuale del biennio 2004 – 2005 è entrata in una fase decisiva.

La vertenza si è conclusa positivamente con la firma dell'Accordo Governo - Parti sociali del 27 maggio 2005, con il quale, per il biennio 2004/2005, sono state pattuite

risorse ulteriori (pari ad uno 0,7% aggiuntivo) rispetto a quelle già stanziato nelle leggi finanziarie per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per un importo complessivo del 5,01 % nel biennio di riferimento, unitamente alla introduzione di importanti principi di produttività basati sul merito e sulla qualità delle prestazioni.

Per il comparto Difesa e Sicurezza, per il quale, alla data del predetto Accordo, erano già stati emanati i DDPR di recepimento degli accordi sindacali e di concertazione per il biennio in questione, è stato, dunque necessario riaprire le trattative con i sindacati e le rappresentanze militari, che si sono concluse nel mese di aprile 2006.

Con i **DDPR del 28 aprile 2006 n. 220 per le Forze di Polizia e n. 221 per le Forze Armate**, infatti, sono stati recepiti gli accordi sindacali e di concertazione, sottoscritti presso la funzione pubblica il 20 aprile 2006, integrativi del biennio economico 2004 – 2005 (cd. “coda contrattuale”) per l'utilizzo delle risorse ulteriori (rispetto a quelle già attribuite per il medesimo biennio economico) stanziato dalla legge finanziaria 2005 per l'aggiornamento del tasso di inflazione programmata e per il recupero del differenziale inflativo del biennio precedente, pari ad uno 0,71%, e dalla legge finanziaria 2006 in attuazione dell'Accordo Governo – parti sociali del 27 maggio 2005, pari ad un ulteriore 0,7%.

Il beneficio ulteriore attribuito, che si aggiunge agli incrementi retributivi già conseguiti nel biennio, è pari a 34 euro medi mensili.

Carriera prefettizia

Per la carriera prefettizia, nel corso del 2005, sono state avviate e si sono svolte le trattative con le organizzazioni sindacali per il rinnovo biennale del “contratto”. Con il **DPR 28 novembre 2005, n. 293**, è stato recepito l'accordo sindacale, sottoscritto presso la funzione pubblica il 7 novembre 2005, relativo al secondo biennio economico 2004 - 2005.

Come per il comparto Sicurezza e Difesa, anche per il personale della carriera prefettizia è stato necessario, poi, riaprire le trattative negoziali (c.d. “coda contrattuale”) per definire l'utilizzo delle risorse aggiuntive stanziato dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), in attuazione dell'Accordo Governo – parti sociali del 27 maggio 2005, pari ad uno 0,7% ulteriore. Le trattative si sono concluse con la firma dell'accordo sindacale del 7 marzo 2006, poi recepito nel **DPR 3 aprile 2006**.

Carriera diplomatica

Per la carriera diplomatica, in difformità rispetto al restante pubblico impiego, la tornata contrattuale quadriennale copre il periodo 2004 - 2007. Nel 2005, sono state avviate e si sono svolte le trattative negoziali per pervenire alla disciplina sia degli istituti giuridici che del trattamento economico del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Sotto il profilo procedurale, le trattative si sono concluse nel mese di dicembre 2005 con la firma dell'accordo sindacale, poi recepito nel **DPR 20 gennaio 2006, n. 107**.

È stato sostanzialmente confermato l'impianto del precedente DPR, ma con importanti integrazioni contenutistiche che riguardano la tutela del dirigente sindacale, la copertura assicurativa per i rischi professionali e le responsabilità civili, i congedi parentali.

4.16 Il trattamento di previdenza e di fine lavoro dei dipendenti pubblici

Il quadro generale

Il sistema di previdenza complementare, intesa come forma di integrazione pensionistica volontaria alla prestazione obbligatoria generale pubblica, è stato riformato per effetto della legge di delegazione 23 agosto 2004, n.243, attuata – per il solo settore privato – dal d. lgs. 5 dicembre 2005, n.252.

Infatti, l'applicabilità della riforma ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni è subordinata a successive armonizzazioni da definire previo confronto tra i datori di lavoro (amministrazioni statali, regioni, enti locali, autonomie funzionali) e le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei prestatori di lavoro.

La prescrizione del necessario momento pattizio ha creato, in ambito pubblico, una vera e propria riserva di contrattazione negoziale a livello nazionale per l'istituzione delle forme pensionistiche complementari dei dipendenti contrattualizzati: dunque, per dar vita a fondi di previdenza complementare per i lavoratori del pubblico impiego è necessario un atto negoziale collettivo nazionale.

Tuttavia, il fattore di criticità per la sostanziale attivazione dei fondi pensione nel lavoro pubblico è rappresentato dal sistema di finanziamento, che comporterà la

necessaria transizione dei dipendenti pubblici ancora assoggettati all'attuale regime della comunemente detta "buonuscita" (trattamento di fine servizio, indennità di cessazione dal servizio, etc.) al sistema del trattamento di fine rapporto di matrice civilistica: infatti, mentre la copertura finanziaria per i fondi pensione dei dipendenti privati è garantita dalle quote annuali di trattamento di fine rapporto interamente versate nel fondo dal datore di lavoro, per i dipendenti pubblici il finanziamento della buonuscita è assicurata da un meccanismo di "contribuzione virtuale" fondato su accantonamenti figurativi computati dall'I.N.P.D.A.P., e la prestazione finale erogata dall'ente al momento della cessazione dal servizio non è calcolata in base alla sommatoria dei contributi figurativi accantonati, bensì in funzione della retribuzione dell'ultimo mese o anno di servizio del dipendente.

D'altronde, anche per i dipendenti pubblici già in regime di trattamento di fine rapporto, la gestione annuale delle quote di TFR continua ad essere meramente figurativa per mancanza di effettive disponibilità finanziarie da destinare a copertura, ed in caso di adesione del dipendente al fondo pensione di appartenenza i versamenti periodici al fondo non sarebbero reali, bensì ancora figurativi, cosicché l'I.N.P.D.A.P., al momento della cessazione dal servizio del dipendente, conferirà al fondo il montante delle quote accantonate e rivalutate annualmente.

Attività

Allo stato attuale sono definite macro-aree di aggregazione tra i vari settori del pubblico impiego ai fini dell'istituzione di corrispondenti fondi pensione intracompartimentali :

Amministrazioni Statali – Amministrazioni Parastatali - Aziende autonome

Enti locali – Sanità

Medici

Scuola

Università – Ricerca.

L'istituzione di fondi pensione afferenti ad un sostanzioso numero di potenziali aderenti è dovuta alla necessità di ridurre pro-quota l'incidenza dei costi di avviamento e di gestione dei fondi; poiché nel bilancio dello Stato era stanziato un finanziamento per la copertura delle spese di avvio del solo fondo delle amministrazioni statali, nel corso

dell'anno è stato presentato in Parlamento un emendamento all'articolo 74 della legge finanziaria 388/2000 per ricorrere al medesimo finanziamento ai fini della copertura delle spese di avvio di tutti i fondi pensione: l'emendamento, approvato in prima lettura con parere favorevole di maggioranza ed opposizione, non è stato approvato in via definitiva per il sopraggiungere della fine della legislatura.

E' stato inoltre predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione dei soggetti istituzionali competenti alla designazione dei componenti di parte datoriale negli organi statutari degli istituendi fondi pensione (Consiglio di Amministrazione, Revisori dei Conti, Delegati d'Assemblea).

Per quanto concerne il Fondo pensione "ESPERO" per il personale della Scuola, unico fondo pensione attualmente esistente ed istituito nel 2003, dal 1° gennaio 2005 è stato previsto il periodo di inizio di operatività, anche ai fini di determinare una data certa per il riconoscimento in favore degli aderenti del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.

Alla data del 31 dicembre 2005 risultano iscritti al Fondo Espero 35.205 unità lavorative, pertanto il Fondo è entrato nella fase a regime di piena attività, che proseguirà nel corso dell'anno 2006 con la costituzione degli organi sociali del Fondo e con l'impiego delle risorse contributive.

Il Dipartimento ha costantemente monitorato nel corso dell'anno 2005 l'attività del Fondo e l'andamento delle adesioni dei lavoratori.

A tal fine, sono state coinvolte nella menzionata attività tutte le strutture esterne coinvolte nella gestione del Fondo, quali gli organi amministrativi del Fondo Espero, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, la Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione, l'I.N.P.D.A.P. e l'A.Ra.N.

Il Dipartimento ha coordinato allo scopo numerosi incontri tecnici e riunioni istruttorie con i predetti soggetti; sono stati acquisiti i dati relativi alle adesioni *in itinere* nel corso dell'anno 2005 ed affrontate le problematiche sollevate dalla imponente attività divulgativa sviluppata sul territorio (circa 11.000 plessi scolastici ed uffici amministrativi) avvalendosi delle strutture periferiche del MIUR e dell'INPDAP, nonché della fattiva collaborazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo istitutivo del Fondo, le quali hanno attuato una promozione capillare del Fondo con assemblee territoriali e consulenze nelle sedi sindacali.

4.17 La rappresentatività sindacale

Il 3 ottobre 2005 è stato sottoscritto presso l'Aran il CCNQ concernente l'attribuzione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della dirigenza, per il biennio 2004-2005.

Innanzitutto va rilevato che con il contratto in esame, il personale dirigenziale viene allocato, anche ai fini della ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative di appartenenza del dipendente, nelle Aree individuate con l'Accordo collettivo quadro del 23 settembre 2004, che qui di seguito si riportano:

- **Area I:** dirigenti del Comparto dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
- **Area II:** dirigenti del Comparto Regioni e Autonomie locali.
- **Area III:** dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del Comparto del Servizio sanitario nazionale.
- **Area IV:** dirigenza medico - veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del Comparto del Servizio sanitario nazionale.
- **Area V:** dirigenti dei Comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
- **Area VI:** dirigenti dei Comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici.
- **Area VII:** dirigenti dei Comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
- **Area VIII:** dirigenti del Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per completezza, va evidenziato che con l'Accordo in esame era stata prevista, in armonia con quanto disposto dall'art. 7, comma 4, della legge 145 del 2002, la collocazione dei professionisti del Comparto Enti pubblici non economici, dei ricercatori e tecnologi del Comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, in una apposita separata sezione delle relative Aree dirigenziali.

Con successivo Accordo del 3 ottobre 2005, intervenuto a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 125, della legge 311 del 2004, per i menzionati ricercatori e tecnologi è stata disposta la ricollocazione nel Comparto di provenienza Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, mentre per i professionisti del Comparto Enti pubblici non economici è stata confermata la collocazione nell'apposita sezione della indicata

Area VI.

Quale diretta conseguenza delle clausole appena riferite, il contingente complessivo dei distacchi, c.d. "storici", per tutte le Aree viene portato da 124 a 129.

Per il personale "non contrattualizzato", ossia della carriera diplomatica e prefettizia, nonché delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sempre con riferimento alla ripartizione dei contingenti dei distacchi sindacali, hanno continuato ad esplicitare i propri effetti i decreti del Ministro per la funzione pubblica adottati il 2 luglio 2004, per le citate carriere, e l'8 novembre 2004 per le menzionate Forze di Polizia.

E proprio in relazione a tale personale delle Forze di polizia, occorre rilevare che nel corso dell'anno 2005 sono intervenute delle pronunce giurisprudenziali che, a proposito dei fenomeni associativi, per atti dei vertici, tra due o più organizzazioni sindacali, ne hanno riconosciuto la validità, ai fini della misurazione del grado di rappresentatività attraverso il conteggio delle deleghe appartenenti alle singole organizzazioni aggregate, anche nel caso in cui gli stessi fenomeni si siano verificati successivamente alla data del 31 ottobre di ogni anno. Ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, Sez.I, con il Parere n. 4569/2003, del quale si è, ampiamente, detto nella Relazione per l'anno 2004. Per le suddette decisioni pende l'appello davanti al Consiglio di Stato.

Altra decisione, che merita, senz'altro, di essere qui ricordata è quella del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, adottata a seguito di ricorso dell'organizzazione Sindacato Scuola Slovena, esponentiale degli interessi del personale di lingua slovena operante nelle istituzioni scolastiche con sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Con il ricorso indicato era stato chiesto di dichiarare antisindacale il mancato riconoscimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e dell'Aran, della rappresentatività sindacale, ai conseguenti fini di vedersi attribuiti, in particolare, una quota parte dei permessi sindacali.

Con il provvedimento de quo, è stato affermato che la rappresentatività alla ricorrente organizzazione va riconosciuta a livello locale e sulla base della disciplina definita dalla Regione o dalla Provincia competenti, e cioè nel territorio ove risiede la popolazione di lingua slovena, e non a livello nazionale. Ciò in quanto, operando contrariamente, si finirebbe per violare l'art. 3 della Costituzione, atteso che mentre per la ricorrente occorrerebbe far riferimento al totale delle sole deleghe rilasciate dai dipendenti di lingua slovena allocati, come detto, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per le restanti organizzazioni sindacali occorrerebbe far riferimento al dato associativo conseguito su

tutto il territorio nazionale.

I conflitti sindacali nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti adottati il 23 dicembre 2004 ed il 6 maggio 2005, ha delegato il Ministro per la funzione pubblica all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel testo introdotto dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La delega riferita viene limitata ai soli conflitti sindacali comportanti l'astensione dall'attività lavorativa del personale incluso nei Comparti e nelle relative Aree di contrattazione della dirigenza, nonché di quello dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quali Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) e Unioncamere.

Tale delega attiene anche ai conflitti sindacali concernenti il personale delle magistrature amministrativa e contabile, delle carriere prefettizia e diplomatica, della Banca d'Italia, dell'Ufficio Italiano dei Cambi, della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'Autorità Garante sulla Concorrenza nel Mercato, nonché gli avvocati dello Stato e i professori e ricercatori universitari.

A seguito della proclamazione dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale sopra riferito, il Dipartimento della funzione pubblica ha preso parte, per la soluzione delle problematiche attinenti a materie di propria competenza, ai successivi tentativi di conciliazione esperiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali tentativi, come noto, a seguito della novella del 2000, sono obbligatori ai fini di una legittima proclamazione di sciopero comportante l'astensione dal lavoro.

Per le suddette indizioni di sciopero, è proseguita l'azione di coordinamento del Dipartimento sulle amministrazioni interessate, ai fini dell'attivazione di tutte le procedure di loro competenza, preordinate dalla legge 146/1990 e dalla relativa disciplina pattizia, ad assicurare l'erogazione delle prestazioni indispensabili per il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Gli interventi di cui sopra hanno anche avuto luogo per i casi di revoche o di differimento delle azioni sindacali.